



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 135 del 01/12/2017

Proposta n. 2017/1503

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI ROTTOFRENO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30.6.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Rottofreno ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica al quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata con la L.R. n. 20/2000 (modificata con leggi regionali n. 6/2009 e n. 15/2013) e al nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in vigore dal 2010, attraverso l'elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), su cui questa Amministrazione ha espresso l'Intesa, e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) con contenuti di pianificazione operativa;
- il suddetto Regolamento è stato adottato con atto di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2017 e gli elaborati tecnico-amministrativi sono stati trasmessi con nota comunale n. 8958 del 13.7.2017, integrata con nota e-mail del 25.7.2017, pervenute rispettivamente il 13.6.2017 e il 25.7.2017 ai prot. prov.li n. 16790 e 17753;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Rottofreno alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 17883 del 26.7.2017;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 11676 del 26.9.2017, ricevuta in pari data al prot. prov.le n. 23316, mentre i pareri sono pervenuti direttamente dalle Autorità coinvolte;

Dato atto che:

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;

- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato inoltre atto che, relativamente alla valutazione di sostenibilità:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009), le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla citata Direttiva e alla normativa di recepimento;
- a tal fine il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come successivamente modificato, deve accompagnare l'intero iter di formazione, approvazione ed attuazione del Piano;
- ai sensi dell'art. 5, c. 7, lett. b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- nel caso di specie, il RUE assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione e pertanto deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, secondo le fasi procedurali disciplinate dal citato art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Dato altresì atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";

- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Acquisiti pertanto agli atti i pareri e le valutazioni da parte delle seguenti Autorità:

- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 4624 del 28.7.2017 (registrata al prot. prov.le n. 18126 del 31.7.2017);
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (Sezione provinciale di Piacenza), nota n. 10033 del 16.8.2017 (registrata al prot. prov.le n. 19795 del 16.8.2017);
- Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza (Dipartimento di sanità pubblica - U.O. Igiene pubblica), nota n. 63272 del 17.8.2017 (registrata al prot. prov.le n. 19905 del 18.8.2017);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 9035 del 4.9.2017 (registrata al prot. prov.le n. 21229 del 4.9.2017);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, determinazione n. 602 del 28.8.2017 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 11676/2017);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la dichiarazione in data 12.7.2017 del competente Responsabile comunale in merito alla insussistenza, sul territorio comunale interessato dal RUE, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- la comunicazione in data 13.7.2017 del competente Responsabile comunale alle Autorità militari relativa all'adozione e deposito del RUE;
- le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione del Regolamento;
- copia dell'avviso di adozione e deposito del RUE pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 198 del 12.7.2017 (parte seconda);

Considerato che:

- a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- l'istruttoria ha riguardato solo alcuni contenuti degli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Rottofreno, elaborati di RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Rottofreno, riserve su RUE adottato CC 36-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude inoltre con la proposta di parere motivato positivo al RUE del Comune di Rottofreno, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Rottofreno, parere motivato VAS su RUE adottato CC 36-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude infine con la proposta di parere sismico favorevole;

Dato atto che:

- in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;
- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, applicabili al procedimento di approvazione del RUE in argomento in forza delle disposizioni di cui al comma 4 *bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, il Consiglio comunale di Rottofreno decide in merito alle osservazioni presentate e adegua il Regolamento alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
- concluso l'iter di approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del Regolamento approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile lo stesso attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a

supporto della pianificazione”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;

- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante “Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112”;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 “Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 “Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015”;
- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone

colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l’emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all’Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell’art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 “Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l’art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l’art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell’Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell’Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa del RUE del Comune di Rottofreno, adottata con atto di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2017, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Rottofreno, riserve su RUE adottato CC 36-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", parere motivato VAS positivo al RUE del Comune di Rottofreno di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Rottofreno, parere motivato VAS su RUE adottato CC 36-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente al RUE del Comune di Rottofreno di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai soli contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Rottofreno, elaborati di RUE");
5. di dare atto che, in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;
6. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Rottofreno;

8. di dare atto che il Consiglio comunale di Rottofreno, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, applicabile al procedimento approvativo del RUE in argomento in forza del comma 4 *bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, decide in merito alle osservazioni presentate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 6. del presente dispositivo, e adegua il Regolamento alle riserve formulate con il presente provvedimento ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
9. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del RUE approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità del RUE approvato attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18 *bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
10. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1503/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI ROTTOFRENO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30.6.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 01/12/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 135 del 01/12/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI ROTTOFRENO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30.6.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 01/12/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

Allegato 1 – Rottofreno, elaborati di RUE

DENOMINAZIONE	SCALA
R - Relazione Illustrativa	/
NR – Norme Tecniche	/
ALL. A – Criteri di calcolo del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione)	/
ALL. B – Rateizzazione del Contributo di costruzione (con Relazione)	/
ALL. C – Monetizzazione delle dotazioni territoriali (con Relazione)	/
ALL. D – Schede ambiti di qualificazione	/
ALL. E – Convezione-tipo PUA	/
ALL. F – Schema atto unilaterale d'obbligo per costruzioni in territorio rurale	/
ALL. G – Procedure e adempimenti del processo edilizio	/
ALL. H – Tabella degli interventi edilizi	/
ALL. I – Adempimenti in materia di regolarità contributiva nei titoli edilizi	/
ALL. L – Adempimenti in materia di antimafia sui titoli edilizi	/
ALL. M – Calcolo dell'oblazione relativa alla SCIA in sanatoria (art. 17, c. 3, lett. c, LR 23/2001)	/
Tav. RUE 1 – Definizione degli ambiti nei tessuti urbanizzati e individuazione dei tessuti storici e degli edifici di interesse storico-architettonico	1:5.000
Tav. RUE 2 – Schede disciplina particolareggiata del sistema insediativo storico	1:2.000
Tav. RUE 3 – Tavola dei vincoli	1:5.000
RGS – Approfondimenti geologici e sismici. Ambito di qualificazione Q1 – San Nicolò	/
VST_RA – Val.S.A.T. Rapporto Ambientale	/
VST_SNT – Val.S.A.T. Sintesi non Tecnica	/
SIN – Valutazione di Incidenza. Studio di Incidenza	/

Premesso che

- la verifica istruttoria ha interessato la disciplina del territorio urbano ed extraurbano rappresentata nelle tavole RUE 1, 2, 3 e regolata dai Titoli III "Disciplina degli ambiti", IV "Dotazioni territoriali e infrastrutture" e V "Tutele e Vincoli" delle Norme Tecniche del RUE e dall'ALL. D – Schede ambiti di qualificazione, nonché gli elaborati R – Relazione Illustrativa, RGS – Approfondimenti geologici e sismici. Ambito di qualificazione Q1 – San Nicolò, gli elaborati di ValSAT e lo Studio di Incidenza;
- per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC,

VERIFICA DI CONFORMITA' RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC E VERIFICA DEI CONTENUTI IN RIFERIMENTO ALLA L.R.20/2000, AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E AL PTCP

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

1. Premesso che il Regolamento Urbanistico Edilizio, oggetto delle presenti valutazioni, è stato adottato precedentemente alle controdeduzioni del Piano Strutturale Comunale (atto C.C. n. 48 del 04.08.2017), risulta necessario modificare gli elaborati costitutivi in conformità agli elaborati di PSC controdedotti (comprensivi quindi delle modifiche conseguenti all'accoglimento delle riserve provinciali e delle osservazioni dei privati), come ulteriormente modificati in riferimento alle valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in sede di Intesa.
2. Si evidenzia che alla luce della recente approvazione della L.R. n. 12 del 23 giugno 2017, che ha apportato modifiche alla L.R. 15 del 30 luglio 2013, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 bis di quest'ultima, e dell'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia approvato con DGR 922/2017 (e relativi allegati), entrati in vigore lo scorso 1 luglio, il RUE deve essere conformato alla struttura generale uniforme ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I alla DGR 922/2017, secondo le modalità e le procedure indicate nella stessa Delibera di Giunta Regionale (art. 2). Inoltre l'articolato normativo di RUE, deve essere oggetto del processo di revisione previsto dall'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017; in particolare risulta necessaria la verifica delle definizioni tecniche utilizzate negli elaborati di RUE in riferimento all'Allegato II alla DGR 922/2017 "Definizioni tecniche uniformi (DTU)", secondo le disposizioni di cui all'art.3 del citato atto regionale.

DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE

3. Relativamente al dimensionamento delle previsioni insediative del Comune di Rottofreno, risulta necessario assicurare la coerenza tra le previsioni del RUE e quanto definito nel PSC, garantendo che l'attuazione degli interventi previsti dal RUE negli ambiti del tessuto consolidato con funzioni prevalentemente residenziali e nel territorio rurale, non generi incrementi di popolazione che si discostino in modo rilevante dagli obiettivi fissati dal PSC.

TERRITORIO URBANIZZATO

4. Si modifichi il "Perimetro del territorio urbanizzato (PSC art. 8)", individuato sulla Tav. RUE, 2 recependo quello definito sulla Tav. PSC 01 come modificata in riferimento alle valutazioni conclusive formulate in merito alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 29.

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

5. In merito al sistema insediativo storico si evidenzia quanto segue:
 - si provveda ad aggiornare gli elaborati RUE 1 e RUE 2 in riferimento agli eventuali aggiornamenti relativi all'individuazione dei beni soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda, da effettuarsi negli elaborati di PSC (valutazioni conclusive formulate in merito alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 45);
 - si sostituisca la denominazione presente nella legenda della Tav. RUE 1 e nella disciplina normativa, "Edifici di interesse storico-architettonico", in "Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale" e si inserisca la medesima denominazione anche nell'elaborato RUE 2;
 - si corregga nella legenda dell'elaborato RUE 2 la tavola di riferimento nella voce di legenda "Perimetrazione tessuti storici" e si inserisca nella voce "Viabilità storica" il riferimento al nuovo articolo da predisporre (vd. riserva successiva);
 - si corregga nella legenda dell'elaborato RUE 2 l'articolo (non è il 30 ma è il 26) e i commi di riferimento relativamente alle classi di intervento;
 - si rivalutino le classi attribuite nell'elaborato RUE 2 e descritte nelle Norme Tecniche di RUE all'art.26, in considerazione delle categorie di intervento ammesse (si valuti ad esempio la "ristrutturazione edilizia", in riferimento alle disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e alla luce delle modifiche recentemente approvate, con L.R. 12/2017 - art. 31, all'Allegato della L.R.15/2013 contenente la definizione degli interventi edilizi, alle quali la disciplina normativa di RUE deve essere conforme);
 - nella disciplina di cui al Capo 1 del Titolo III delle Norme Tecniche di RUE, si aggiornino i riferimenti agli articoli di PSC;
 - si modifichi il comma 1 dell'art.28 lett. b, considerato che gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale sono individuati negli elaborati RUE 1 e RUE 2;
 - dall'elenco relativo alle abbreviazioni, riportato in calce alle Norme Tecniche, deve essere eliminata la categoria RT (Ripristino tipologico) in quanto la L.R.12/2017 ha soppresso la definizione di "ripristino tipologico".

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

6. Relativamente agli ambiti urbani consolidati, risulta necessario riarticolare la legenda della tav. RUE 1 e modificare la disciplina normativa al fine di renderle congruenti al PSC; si modifichi pertanto la denominazione "Ambiti residenziali misti consolidati" presente in legenda, in "Ambiti urbani consolidati" e si escluda da detta sezione gli "Ambiti urbani da riqualificare"; la disciplina di cui al Capo 2 – Titolo III deve essere coordinata con la cartografia, e in particolare si riformuli l'art.29. Si richiami nell'art.30.6 la Scheda denominata All.D relativa all'ambito di qualificazione Q1.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

7. Relativamente agli Ambiti specializzati per attività produttive, si evidenzia quanto segue:
 - si modifichi, in conformità al PSC, la denominazione "Ambiti produttivi specializzati" presente nella legenda della Tav. PSC 1, in "Ambiti specializzati per attività produttive e commerciali";
 - come già evidenziato in precedenza, si modifichi la Tav. RUE 1 al fine di ricomprendere nel perimetro del Territorio Urbanizzato l'ambito AP2, ubicato in adiacenza alla linea ferroviaria (lato sud) e alla Strada Bonina (lato nord);
 - si verifichi la conformità della disciplina normativa di cui agli articoli 32, 32.1, 32.2 e 32.3, alla disciplina di PSC relativa agli ambiti specializzati per attività produttive, da riformulare in riferimento alle valutazioni conclusive in merito alle controdeduzioni

ASPETTI COMMERCIALI

8. Elaborato NR – Norme tecniche

Art. 11 Superficie di vendita

In considerazione del contenuto delle disposizioni proposte, si suggerisce di modificare la denominazione dell'art. 11 come segue: "Art. 11 Superficie di vendita e tipologie dimensionali".

Poiché la normativa regionale ha dettagliato ed approfondito quella di livello nazionale, si suggerisce di sostituire o integrare i riferimenti al D.Lgs. n. 114/1998 con quelli alla L.R. n. 14/1999 ed all'Atto di indirizzo approvato con D.C.R. n. 1253/1999.

Comma 3: In particolare, al comma 3 occorre inserire anche il riferimento alla Circolare n. 1253/1999, che ha provveduto a definire le soglie dimensionali relative alle medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita (cfr. punto 1.4)

Comma 4: come specificato dall'Atto di indirizzo D.C.R. n. 1253/1999, punto 1.7, occorre inserire alla fine del comma 4 il testo seguente: "La realizzazione di tali complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato è ammessa solo nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche nell'ambito di piani di recupero e di programmi di riqualificazione."

Comma 5: coerentemente con la definizione fornita al punto 1.8 della Circolare 1253/1999, occorre stralciare i termini ", salvo diversa previsione del P.T.C.P., "

Art. 31 Destinazioni d'uso ammesse negli ambiti consolidati prevalentemente residenziali

Comma 2: occorre completare il testo del comma 2 come segue: "gli usi U3.3 (secondo quanto disposto dal vigente PTCP) e U2.1".

Art. 32.1 Ambiti specializzati per attività produttive di carattere comunale – AP1

Art. 32.2 Ambiti specializzati per attività produttive di carattere sovracomunale – AP2

Art. 33 Ambiti urbani da riqualificare

Negli Ambiti specializzati per attività produttive di carattere comunale, negli Ambiti specializzati per attività produttive di carattere sovracomunale e negli Ambiti urbani da riqualificare sono insediabili esercizi commerciali secondo l'Uso U3; si suggerisce di specificare che la tipologia dimensionale di grande struttura di vendita potrà essere attuata solamente nel rispetto delle previsioni pianificate dal vigente PTCP.

Art. 48 Dotazioni minime di parcheggi privati pertinenziali

In coerenza con quanto disposto dall'Atto di indirizzo approvato con D.C.R. n. 1253/1999, punto 5.2.5, occorre modificare il testo del comma 11 come segue: "Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, possono essere richieste dotazioni di parcheggi pertinenziali inferiori a quelle di cui al precedente comma 10 per gli Usi U3:

a) ...omissis...

b) ...omissis...

c) ...omissis...

d) Nel caso di formazione di medio-piccole strutture di vendita, purché nell'ambito dei centri storici e delle zone a traffico limitato, anche se localizzate fuori dai centri storici.

Nei suddetti casi può essere richiesta, in alternativa, la realizzazione di opere di arredo urbano e di miglioramento dell'accessibilità a piedi o con veicoli leggeri."

DOTAZIONI TERRITORIALI

9. Si inserisca nella legenda della Tav. RUE 01 la denominazione della sezione contenente le voci relative alle dotazioni ecologico-ambientali.

10. È necessario che le Norme Tecniche del RUE contengano un articolo che tuteli e disciplini i percorsi escursionistici così come previsto dall'art.27 "Percorsi escursionistici, tematici e assi ciclopedonali", comma 7 del PSC.

11. Sulla base di quanto previsto dall'art.34. "Infrastrutture per la viabilità e relative fasce di rispetto", comma 12 del PSC, è necessario che il RUE disciplini gli interventi relativi ai passi carrai.

TAVOLA DEI VINCOLI

12. Considerato che la TAVOLA DEI VINCOLI di RUE (Tav. RUE 3) ha i medesimi contenuti della TAVOLA DEI VINCOLI di PSC (Tavole Tavole PSC 03A/B), escludendo i vincoli/tutete che non riguardano gli ambiti oggetto di RUE, si richiamano le valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in merito alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 45 (per le parti riferite alla Tavola dei Vincoli) relativamente al PSC, in riferimento alle quali devono essere effettuate modifiche/integrazioni.

Inoltre si evidenzia quanto segue:

- si integri il Titolo V – Tutele e Vincoli delle Norme Tecniche di RUE, con un nuovo articolo in riferimento all'art.19 della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, ove si metta in evidenza l'articolazione dei contenuti della Tav. RUE 3, il rimando alla disciplina normativa di PSC o alle specifiche norme di RUE ed il richiamo alla Scheda dei vincoli del PSC; si riveda di conseguenza l'articolazione del Titolo V ed i contenuti dell'art.64;
- si articoli la legenda della Tav. RUE 3 in 2 sezioni denominate "Vincoli culturali, paesaggistici e antropici" e "Tutele delle risorse storiche archeologiche, paesaggistiche e ambientali", organizzando le sottosezioni e le voci di legenda in coerenza alla Tavola dei vincoli di PSC;
- nella legenda della Tav. RUE, oltre ai riferimenti alle norme di PSC da aggiornare, si inserisca il riferimento al nuovo articolo con contenuti generali (relativo alla Tavola dei Vincoli), da elaborare in riferimento alla precedente riserva, mantenendo nelle voci di legenda solo i riferimenti agli articoli delle Norme Tecniche di RUE che contengono discipline specifiche;
- al fine di una maggior chiarezza dei contenuti di Piano, si inserisca, nella legenda della Tavola RUE 3, una nota al fine di evidenziare che i Tessuti storici urbani e le Strutture insediative storiche non urbane (non perimetrati sulla Tavola), oltre agli Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (comprensivi di quelli soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004), sono individuati e disciplinati dettagliatamente nell'elaborato RUE 2;
- nella Tav. RUE 3 deve essere considerata anche la tematica "Unità di paesaggio"; pertanto si integri la Tavola in considerazione della Tavola dei vincoli di PSC;
- considerato che il RUE deve recepire i comandi del PSC, si evidenzia che l'art.57 di PSC come integrato in riferimento alle valutazioni conclusive formulate in merito alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 45, rimanda al RUE il compito di definire la disciplina specifica per la viabilità storica urbana; si integrino pertanto le Norme Tecniche di RUE con una disciplina specifica da richiamare nella legenda della Tav. RUE 3;
- nella tavola RUE 3 non sono stati riportati alcuni tratti di fasce di rispetto stradali; in particolare si vedano le strade extraurbane secondarie e locali in prossimità dei centri abitati. È necessario, pertanto, procedere alla loro integrazione e nel contempo coordinarle con le tavole di PSC;
- si modifichi il perimetro del "Territorio urbanizzato – Centro abitato" individuato sulla Tav. RUE 3 recependo quello individuato sulla Tav. PSC 01 come modificata in riferimento alle valutazioni conclusive formulate in merito alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 29;
- si modifichi la disciplina di cui all'art.65, richiamando le disposizioni specifiche delle norme vigenti.

VALSAT

13. Al fine di dare maggiore evidenza alla correlazione e continuità tra PSC e RUE, si suggerisce di integrare il percorso di valutazione con l'attività di verifica di coerenza tra gli obiettivi definiti per il Piano strutturale e le azioni del Regolamento urbanistico.

14. Occorre integrare il documento di ValSAT con un capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3 quinquies della L.R. n. 20/2000.

15. Elaborato NR – Norme tecniche

Art. 88 Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

Comma 2., lettera p) Si evidenzia che la Regione Emilia Romagna ha sancito l'applicazione sul territorio regionale della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT); occorre modificare il testo riportato al comma 2., lett. p) dell'art. 88 come segue: "elaborati necessari per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale vigente ovvero documentazione che motivi il ricorso ai casi di esenzione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000".

Il Comune di Rottofreno ha trasmesso con note Prot. n. 16790 del 13.07.2017, n. 17753 del 25.07.2017 e n. 23316 del 26.09.2017 gli elaborati relativi al RUE, comprensivi dell'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Rottofreno, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio Comunale n. 36 del 30.06.2017.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. n. 20/2000 il RUE di Rottofreno è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni, fissato nel 11.09.2017, sono pervenute complessivamente n. 8 osservazioni sul RUE adottato.

N.	Prot.		Richiedente
1	n. 8989	13.07.2017	BETTI MARCO
2	n. 8990	13.07.2017	CLINI FERERICA
3	n. 9729	31.07.2017	CASSI LUIGI
4	n. 10755	05.09.2017	BELLOTTI VALENTINA
5	n. 10801	06.09.2017	FONTANELLA BRUNO
6	n. 10975	11.09.2017	TAGLIAFICHI ALBERTO
7	n. 11026	12.09.2017	GALLINARI DANIELA
8	n. 11321	18.09.2017	ZAMBONI ELENA

Nella fase finale dell'iter di approvazione, il Consiglio Comunale di Rottofreno dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute ed approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio.

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche dello specifico Parere Motivato formulato.

Il documento "VST_RA – Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. n. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del RUE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. n. 20/2000.

La prima fase della valutazione è stata effettuata congiuntamente alla costruzione del Regolamento Urbanistico Edilizio e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale.

Successivamente, la ValSAT si è concentrata sulla verifica del livello di coerenza tra le azioni di Piano e le componenti ambientali definite come rappresentative del contesto comunale

considerato e, poi, sull'individuazione degli effetti sull'ambiente ed il territorio indotti dall'attuazione delle principali previsioni di Piano, consentendo di definire le necessarie azioni di mitigazione, compensazione e/o miglioramento ambientale.

Relativamente al sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT si riferisce al monitoraggio definito per il PSC, individuando un set di indicatori più ristretto.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del RUE di Rottofreno. La metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del RUE stesso:

1. Definizione delle componenti ambientali di riferimento,
2. Definizione delle azioni di Piano
3. Verifica di coerenza esterna tra azioni di RUE e componenti ambientali definite,
4. Valutazione delle azioni di Piano,
5. Schede tematiche di approfondimento e misure di mitigazione / compensazione,
6. Monitoraggio.

La valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale e su quello territoriale, ha permesso di definire le necessarie misure di mitigazione e/o compensazione per le previsioni del RUE.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del RUE stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte della Provincia (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Rottofreno,
adottato con atto C.C. n. 36 del 30.06.2017,
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000.**

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Rottofreno potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. È necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del RUE, con particolare riferimento alla necessità di verificare con il gestore del Servizio idrico Integrato (SII) la presenza, l'adeguatezza e la capacità delle esistenti reti di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui.
3. Le valutazioni relative al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento dello specifico Parere Motivato.
4. Si rammenta che con l'atto di approvazione del RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel RUE e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.